

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'EMIGRAZIONE

Anche questa volta il primo posto nel *Bollettino* compete alle due circolari della Direzione Generale degli Italiani all'estero che seguono e delle quali una — a firma di S. E. il Capo del Governo — concerne il rilascio di passaporti con destinazione a paesi transoceanici, e l'altra — a firma di S. E. il Sottosegretario agli Affari Esteri — riguarda l'espatrio di commercianti che si recano temporaneamente all'estero per smercio di mercanzie esportate dal Regno.

I

Rilascio di passaporti con destinazione a paesi transoceanici.

(CIRCOLARE N. 97).

Roma, 16 luglio 1927.

Ai Sigg. Prefetti del Regno;

e per conoscenza:

Ai RR. Ispettori, Uffici e Delegati provinciali dell'emigrazione.

1. — *A complemento delle istruzioni generali recentemente impartite si chiarisce che nessun passaporto di qualsiasi specie e classe e per qualsiasi persona dovrà essere rilasciato con destinazione a paesi transoceanici ed a paesi continentali dell'Asia a cui si accede per via di mare, bagnati dal Mar Rosso, dall'Oceano Indiano e dall'Oceano Pacifico, senza l'esibizione da parte dei richiedenti del certificato di « assicurato imbarco » vistato dal competente Ispettore dell'emigrazione.*

Si avverte poi che il rilascio del certificato di « assicurato imbarco » presuppone l'accertamento delle condizioni volute per l'ammissione nello Stato in cui la persona è diretta tanto da parte del R. Ispettore come della Società di Navigazione interessata.

Perciò, in base semplicemente al predetto certificato può essere sempre rilasciato il passaporto, sempre che non sussistano impedimenti di indole penale, civile, militare, o prescrizioni di polizia generale.

Qualora però risulti all'Autorità di P. S. che sia stata sorpresa la buona fede dell'Ispettore dell'emigrazione che ha vistato il certificato stesso occorre darne immediato avviso a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'estero).

Al riguardo, si crede opportuno avvertire che in relazione alla Circolare n. 76 del 20 giugno u. s. i RR. Ispettori dell'emigrazione sono autorizzati a vistare fino al 30 agosto gli assicurati imbarchi per partenze posteriori a tale data purchè giustificate da documenti (atti di chiamata od altro) secondo le disposizioni in vigore fino a quella data.

2. — Sono pure autorizzati i visti degli assicurati imbarchi per l'Australia, anche se posteriori al 1° settembre, ma emessi in seguito a presentazione di atti di chiamata non posteriori al 30 luglio, rilasciati conseguentemente a norma delle disposizioni attualmente vigenti.

3. — Informasi inoltre che i competenti RR. Uffici all'estero, oltre agli atti di chiamata provenienti da parenti non oltre il terzo grado, sono stati autorizzati a vidimare in casi eccezionali degni di particolare considerazione per speciali condizioni di famiglia e di interessi, anche atti di chiamata provenienti da affini di pari grado delle categorie enumerate nella sopra citata circolare (es. suocero, cognato).

Pregasi accusare ricevuta della presente. — MUSSOLINI.

II.

Per l'espatrio di commercianti che si recano temporaneamente all'Estero per smercio di mercanzie esportate dal Regno.

(CIRCOLARE N. 114).

Roma, 18 agosto 1927 — Anno V.

Ai Sigg. Prefetti e Questori del Regno

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti del Regno

e per conoscenza:

All'On. Ministero dell'Interno (Direzione Generale della P. S.)

Ai RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.

In seguito al ripetersi di alcuni incidenti all'Estero provocati da venditori ambulanti di tessuti espatriati sotto la qualifica di commercianti da essi usurpata, si crede opportuno richiamare, riassumendole e completandole, le disposizioni date ad alcune Prefetture delle provincie meridionali, da cui provengono in genere i predetti venditori ambulanti, ed ai RR. Ispettorati di Emigrazione.

1. — Si conferma anzitutto, estendendolo colla presente ai provenienti da qualsiasi provincia del Regno, il divieto assoluto di rilasciare passaporti o di vistare certificati di assicurato imbarco in favore di venditori ambulanti, dettato oltre che da ragioni di decoro e di prestigio nazionale, anche dalla considerazione che in quasi tutti gli Stati di Europa, nelle Colonie, Protettorati e Concessioni è proibito agli stranieri l'esercizio di tale mestiere.

Ugualmente, nessun passaporto e nessun visto su certificato di assicurato imbarco dovrà essere rilasciato a persone che si qualificano commercianti in base a certificati delle Camere di Commercio se non dopo che da precise e sicure informazioni assunte sulla qualifica e capacità finanziaria dei richiedenti essi risultino essere veri commercianti. E ciò perchè la maggior parte dei venditori ambulanti di tessuti che diedero luogo agli incidenti segnalati, tanto in diversi Stati di Europa, quanto in lontane Colonie, erano in possesso di certificati rilasciati con deplorabile compiacenza e leggerezza, da talune Camere di Commercio, specialmente dell'Italia meridionale.

Le disposizioni predette, si propongono, pertanto, due scopi ben distinti:

a) di impedire che venditori ambulanti, con la veste di commercianti o col pretesto di scopi commerciali, ottengano il passaporto, i visti e i permessi di sbarco, eludendo le leggi restrittive circa l'immigrazione in vigore dei vari paesi e diano così luogo a richiami ed osservazioni, da parte delle Autorità straniere, ai nostri Uffici diplomatici e consolari all'estero;

b) che si spargano per il mondo persone che si propongono o si illudono di poter concludere affari, con progetti inconcludenti, con un campionario di merce, spesso preso a credito, e talvolta anche senza mercanzia, ma con una piccola scorta di denaro con cui fanno acquisto sul posto di merce da rivendere subito.

In tutti questi casi, il postulante, anche se in buona fede, e cioè nella migliore delle ipotesi, si espone a trovarsi bentosto senza risorse in paese straniero e quindi a ricorrere o alle RR. Rappresentanze per il rimpatrio od alla beneficenza locale per un sussidio.

Altri, in seguito al monito ed al doveroso avviso delle Autorità consolari o straniere che le piazze locali non sono terreni adatti per la loro torbida operosità, ricorrono a mille indegni sotterfugi per continuare le loro gesta, fino a che la Polizia straniera, dietro l'allarme dato dai ribullanti ed involontari clienti, si mette in sospetto ed il Regio Consolato del luogo riceve l'invito di far partire i non desiderati individui. Per tale modo, costoro espongono sè stessi al disprezzo pubblico, mentre per riflesso ne scapita il decoro nazionale, ciò che non può essere ulteriormente tollerato.

Con tutto questo non si vuole interdire che persone le quali debbono viaggiare per affari, per acquisti, per le loro industrie e per i loro commerci ottengano il passaporto ordinario per qualunque destinazione, salvo le restrizioni generali o speciali per determinati paesi.

Ma in tal caso, le Regie Questure, prima di rilasciare il passaporto a destinazione di paesi di Europa o del bacino del Mediterraneo, ed i RR. Ispettori dell'emigrazione prima di vistare il certificato di assicurato imbarco a destinazione di paesi transoceanici, dovranno in base ai documenti, alle informazioni e ad ogni altro elemento utile formarsi il convincimento che non si vogliono eludere i criteri indicati ai punti

a) e b) e che per gli affari in corso, per la posizione sociale del richiedente il passaporto, non meno che per la sua solidità finanziaria, costui viaggi effettivamente per il proprio commercio e per la propria industria o per il commercio o industria della azienda di cui è procuratore, consigliere, rappresentante, ecc., esclusa sempre la vendita ambulante, per cui si debbono osservare le restrizioni e condizioni di cui sopra.

2. — Riguardo a quella speciale categoria di commercianti (non girovaghi), forniti di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio del commercio temporaneo all'estero ove si recano per smerciarvi mercanzia esportata dal Regno, si confermano qui pure le precedenti istruzioni e cioè che il rilascio del visto sul certificato di assicurato imbarco sia subordinato, oltre alla prova di essere persone che esercitano notoriamente da almeno un quinquennio il commercio nel vero senso della parola, anche a quella di avere spedito in precedenza all'estero o di esportare seco della merce per un valore di almeno centomila lire ognuno, se trattasi di tessuti o filati e di cinquantamila lire se trattasi di chincaglierie, coltellinerie, oggetti e minutaglie diverse di bazar, ecc.

Qualora i richiedenti siano uniti in Società, ciò che dovrà risultare da un vero e proprio atto costitutivo debitamente registrato a norma di legge, il valore della merce esportata potrà essere rispettivamente ridotta in relazione alle cifre di cui sopra, a cinquantamila e trentamila lire per ognuno dei soci. La merce dovrà, inoltre, risultare di essere stata debitamente pagata.

Si ricorda, infine, che i soli paesi, verso i quali possono dirigersi i commercianti appartenenti alla predetta categoria sono quelli del Centro e Sud America, Africa ed Asia, ad esclusione degli Stati, Colonie, Protettorati e Concessioni soggetti, comunque, direttamente od indirettamente, a Potenze europee.

Si fa sicuro affidamento sulla esatta osservanza delle norme di cui sopra affinchè gli incidenti ancora ultimamente segnalati non abbiano più a verificarsi. — GRANDI.